

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

➤ Set informativo

Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza presenta una serie di garanzie preposte al rimborso dei danni da **incendio dell'abitazione** ed al suo **contenuto**, al rimborso in caso di furto, scippo o rapina e altri danni ai beni come meglio specificato nel testo di polizza, alla copertura di responsabilità civile del capofamiglia, al rimborso delle spese legali attraverso la copertura di tutela giudiziaria. Il tutto completato da una gamma di prestazioni di assistenza messe a disposizione dall'Impresa tramite la propria Centrale Operativa. Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.



Che cosa è assicurato?

Coperture:

Incendio:

- ✓ Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora, caduta di ascensori o montacarichi, sviluppo di fumi, gas vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentali degli impianti tecnici esistenti;
- ✓ urto di veicoli stradali non di proprietà o in uso all'Assicurato;
- ✓ guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l'incendio o evento assicurato.
- ✓ Le spese di perizia, di trasloco e deposito del contenuto presente nei locali danneggiati per agevolare il ripristino e la perdita dei canoni di locazione non percepiti dall'assicurato in qualità di locatore o i canoni che l'Assicurato in qualità di locatario abbia dovuto versare al locatore;
- ✓ Se acquistate le garanzie aggiuntive, si possono ricomprendere i danni causati da eventi atmosferici, sovraccarico di neve, eventi socio-politici.

Furto, Rapina e Scippo

- ✓ L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti, causati da:
 - a) furto del Contenuto posto nei locali del Fabbricato assicurato e relative dipendenze, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
 - I. violandone le difese esterne mediante - rottura, scasso; - uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - II. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - III. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta in un momento successivo alla chiusura del Fabbricato; Per i valori e gli oggetti preziosi custoditi in cassaforte, cassaforte a muro ed armadi corazzati, l'assicurazione è operante a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato la cassaforte, cassaforte a muro o l'armadio corazzato nei modi previsti al precedente punto I).
 - b) Rapina o estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
 - c) Atti vandalici e guasti al Contenuto compiuti dagli autori del furto, della rapina o dell'estorsione consumati o tentati.
 - d) Infedeltà del personale domestico per furto, rapina o appropriazione indebita nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Altri danni ai beni:

- ✓ Acqua condotta, comprese le spese per la ricerca e riparazione del guasto, danni a terzi e rimborso del consumo dell'acqua calcolato sull'eccedenza rispetto alle fatture dell'anno precedente;
- ✓ Fenomeno elettrico;
- ✓ Vetri e cristalli;

RC verso terzi

- ✓ L'Impresa si obbliga – fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza – a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito dell'attività extraprofessionale. L'assicurazione vale inoltre:
 - a) per la responsabilità civile dei familiari risultanti dallo stato di famiglia;
 - b) per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto illecito cagionato da persone delle quali debba rispondere (figli minori e collaboratori familiari);
 - c) per la responsabilità civile di ogni altra persona stabilmente convivente e residente con l'assicurato e risultante dallo stato di famiglia.
 - d) Per danni provocati da animali domestici;
- ✓ se acquistata la relativa garanzia aggiuntiva, si può comprendere l'estensione al Bed & Breakfast purché l'attività sia regolarmente denunciata e svolta nell'ubicazione indicata nel modulo di polizza.

Assistenza

- ✓ L'Impresa si obbliga a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito alla persona (es: invio di un tecnico-artigiano, soggiorno in albergo, rientro anticipato, pensione per animali domestici).

Tutela Legale

- ✓ L'impresa si obbliga, ad assumere a proprio carico – fino alla concorrenza di massimali indicati in polizza – il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale necessari per la tutela dei diritti dell'assicurato.



Che cosa non è assicurato?

- * Non sono assicurabili le abitazioni che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - con ubicazioni al di fuori del territorio italiano;
 - con installazione di pannelli fotovoltaici.
- * Non è possibile inserire in copertura oltre alla dimora abituale anche le dimore saltuarie;
- * I danni derivanti da eventi catastrofici: terremoto, alluvione, inondazione e allagamento.



Ci sono limiti di copertura?

Tutte le garanzie non comprendono:

- ! atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- ! eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoto, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali;
- ! sviluppo comunque insorto, controllato o no, d'energia nucleare o di radioattività;
- ! dolo dell'assicurato, del contraente o dei loro famigliari conviventi;
- ! ai veicoli targati (esclusi i ciclomotori) salvo quello di proprietà di terzi;
- ! da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- ! danni o infortuni derivanti dall'azione, presenza e uso/manipolazione di amianto, oggetti che lo contengano e asbesto.

! All'interno di ciascuna Sezione sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni specifiche, meglio dettagliate del DIP Aggiuntivo.

! Franchigie e scoperti diversi, specificati nelle singole sezioni delle diverse garanzie, meglio dettagliate nelle Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura?



- ✓ Per le Sezioni Incendio, Altri Danni la copertura opererà nel territorio della Repubblica Italiana.
- ✓ Per le Sezioni Furto, Assistenza e R.C. Capofamiglia la copertura opererà nel territorio dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione ha validità annuale e – se stipulata con tacito rinnovo – alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell'altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente potrà disdire la polizza, ove sia stata stipulata con tacito rinnovo, inviando all'Impresa una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni (o quanto diversamente esplicitato nella appendice di polizza) dalla scadenza annuale contrattualmente prevista.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.